



Roma,

*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII

Agli Assessorati all'Agricoltura
delle Regioni e Province autonome
LORO SEDI
(Elenco allegato)

Al Ministero della salute
Direzione generale per l'igiene e la sicurezza
degli alimenti e la nutrizione
segreteriaadgsan@sanita.it

OGGETTO: Decreto interministeriale 2 agosto 2022, Art.7 *Termini e modalità per l'adeguamento al SQNBA - Norma transitoria*. Termine per l'adeguamento delle norme tecniche già riconosciute o autorizzate dal MASAF, o certificazioni volontarie rilasciate da Organismi di Certificazione.

All' Ente italiano di accreditamento
ACCREDIA
milano@accredia.it

Alle Organizzazioni, Associazioni di
categoria, Organismi di
Certificazione, Ordini professionali
e portatori di interesse
LORO SEDI
(Elenco allegato)

e p.c. *All'* ICQRF
Uffici: PREF 2 - PREF 3

Si rende noto che questa Amministrazione, con nota del 23 giugno 2026 n. 0302086, ha chiesto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy di trasmettere nuovamente alla Commissione europea il progetto di regola tecnica recante la disciplina del "Sistema di qualità nazionale per il benessere animale", istituito ai sensi dell'articolo 224 bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, ai fini della notifica, ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535, allo scopo di perfezionare il processo intrapreso con note MASAF n.0276685 del 20 giugno 2022, n. 0645253 del 6 dicembre 2024 e n.0070886 del 13 febbraio 2026.

La trasmissione alla Commissione europea è stata formalmente effettuata in data 24 giugno 2026 (numero 2026/0313/IT – C60A); pertanto, il termine di sospensione di tre mesi, indicato dall'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1535 è individuato nel 25 settembre 2026.

La regola tecnica notificata riproduce il contenuto del decreto istitutivo del SQNBA del 22 agosto 2022, e successive modifiche, comprese quelle su cui è stato acquisito il preliminare concerto del Ministero della salute e su cui si sono espresse codeste regioni nella seduta tecnica del 31 marzo 2026 e la Commissione Politiche Agricole (CPA) nella riunione del 13 aprile 2026; la riproposizione interessa tal quale anche gli articoli 3 e 7, recanti disposizioni circa l'obbligo di adeguamento delle norme tecniche già riconosciute o autorizzate dal MASAF, o certificazioni volontarie rilasciate da Organismi di Certificazione, dei requisiti di certificazione specifici per specie animale, orientamento produttivo e metodo di allevamento (disciplinari).



Roma,

*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII

Ciò premesso, alla luce del periodo di sospensione e dei tempi necessari al perfezionamento della regola tecnica, il contenuto della nota del 10 ottobre 2025, n.0536851, con la quale il *dies a quo* del termine di 12 mesi per l'adeguamento delle norme tecniche già riconosciute o autorizzate dal MASAF, o le certificazioni volontarie rilasciate da Organismi di Certificazione, per la categoria bovini, previsto dal citato articolo 7, è stato individuato nel 22 settembre 2025, è annullato. Alla nuova decorrenza, che coinciderà con l'entrata in vigore della regola tecnica oggetto di notifica, sarà data massima pubblicità con lettera circolare e pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Giuseppe Blasi

<St